
DOTT. GIOVANNI DI GIUNTA

Via A. Da Messina, 67 - 95029 Viagrande (CT)

Cell. 366-5619623

giovannidigiunta@hotmail.it

L'avevamo preannunciato pochi giorni addietro: la L.R. n 98/1981 sarà molto probabilmente dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede la partecipazione degli Enti locali nel procedimento istitutivo delle aree protette, e così è stato. La Consulta, infatti, con sent. n. 212/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1 e 28, commi 1 e 2 della predetta Legge.

Avevamo anche preannunciato quali sarebbero stati gli effetti di tale pronuncia: la destituzione della Riserva Naturale "Pantani della Sicilia Sud Orientale" e, quindi, la decadenza di ogni vincolo e divieto che vigeva in quell'aria in forza del decreto istitutivo della Riserva stessa.

*Giova ora ricordare, però, che la superficie dei Pantani rientra tutt'ora nelle aree della Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciali): aree, queste, **che non decadono** per effetto della decisione della Consulta. Dunque, l'esercizio dell'attività venatoria in questi luoghi resta vietato in forza delle disposizioni del Piano Faunistico Venatorio 2013/18 che recependo in toto il famoso D.D.G. n. 442/2012 dell'Assessorato Territorio e Ambiente ne ha escluso l'utilizzo venatorio.*

Pagina 1 di 3

Stefano Privitera, cell: 346 6867096 - Vincenzo Salamone, cell: 329 4671965

Codice fiscale n. 90051890870

Ciò significa che la nostra è la vittoria di Pirro ? Certamente no; vuoi perché il divieto di caccia non è assoluto, stante che il Piano Faunistico Venatorio 2013/18 può essere modificato (e stiamo già agendo in tal senso), vuoi perché le eventuali violazioni del divieto non dovrebbero essere più sanzionate penalmente, ma in via amministrativa.

Ma c'è di più cari amici, molto di più. Non può essere questa la sede per affrontare una discussione sugli effetti della sentenza in commento in tutte le altre aree protette dell'isola, una cosa è, però, certa: il piano delle riserve e dei parchi siciliani, nonché i procedimenti istitutivi di tutte le aree protette siciliane dovranno essere rivisti alla luce della sent. n. 212/2014 e dovranno coinvolgere attivamente gli Enti locali interessati. Non solo, ogni soggetto pubblico o privato che vanta una posizione di interesse giuridicamente rilevante nella revisione delle aree protette può, ai sensi dell'art. 9 della L. 241/1990, intervenire nello procedimento. Recita, infatti, l'art. 9 che " Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento". E continua l'art. 10 statuendo che "I soggetti intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento,*;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha **l'obbligo** di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.*

In definitiva, la sentenza che qui ci occupa avvicina la Sicilia al resto d'Italia, con grande dispiacere di quel T.A.R. Palermo che non perde occasione per separarla.

Sta ora a questo Sindacato cogliere l'occasione per rimettere in discussione ogni questione che riguarda la pianificazione del territorio siciliano, dunque la distribuzione e l'estensione delle aree protette, la ridefinizione dei divieti nei siti della Rete Natura 2000. E state tranquilli amici, l'occasione non la sprecheremo.

Viagrande, il 21 luglio 2014

*Dott. Giovanni Di Giunta
giovannidigiunta@hotmail.it*